# DIRITTO DI ACCESSO

**Accesso ad atti di procedimento disciplinare**

## FATTO

Il Sig. ... dopo avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, al fine di potere esercitare il diritto di difesa ha chiesto, il 2 maggio, di potere accedere a numerosi documenti del relativo procedimento. Il Comando resistente ha, dapprima, parzialmente accolto l'accesso negandolo solo all'informativa di reato n. 75/3 ed ai relativi allegati, successivamente ha consentito la sola visione anche di tale documento. Il provvedimento di diniego del 18 maggio, conosciuto dal ricorrente il 24 maggio, era motivato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dagli artt. 1048 e seguenti del d.P.R. n. 90 del 2010, atteso che l'informativa era stata inviata alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare dei Roma.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto del 18 maggio il ricorrente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Dopo avere preso visione del documento in questione ha chiesto di poterne avere anche copia.

L'amministrazione resistente, dopo avere narrato la presente vicenda, ha precisato che il procedimento disciplinare è stato definito il 24 giugno e che, poiché l'informativa di reato ha originato un procedimento penale, ancora in corso di svolgimento, il ricorrente avrebbe dovuto presentare l'istanza al giudice competente ai sensi dell'art. 116 c.p.p.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato. L'art. 22, comma 1, lett. a) prevede la visione e l'estrazione di copia quali modalità congiunte ed ordinarie di esercizio del diritto di accesso senza deroghe o eccezioni di sorta, i casi di impedimento al diritto di accesso essendo, invece, ricondotti solo all'esclusione o al differimento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quella di estrazione di copia non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del

richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico ( tra gli altri vedi T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 27 luglio 2007 , n. 301; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18 maggio 2007, n. 767).
Deve pertanto ritenersi che la limitazione alla sola visione dei documenti non costituisca modalità satisfattiva dell'esercizio del diritto di accesso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

***

**Accesso ad atti inerenti la richiesta di cittadinanza**
(Roma, 14 maggio 2013)

FATTO

La Sig.ra…, cittadina ghanese titolare di carta di soggiorno rilasciata nel 2011, riferisce di aver presentato nel mese di maggio 2012 istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992. Non avendo avuto notizie circa lo stato di avanzamento della suddetta pratica, in data 4 aprile 2013 formulava domanda di accesso ai documenti concernenti il procedimento avviato dalla Prefettura resistente, unitamente alla diffida a provvedere sulla richiesta tesa all'ottenimento della cittadinanza italiana.
Parte resistente non ha dato riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 6 maggio u.s., l'esponente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n.

241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

***

**Accesso a documentazione sanitaria di lavoratori**
(Roma, 7 febbraio 2013)

FATTO

Il ricorrente, dopo avere avuto copia dei nominativi dei lavoratori alle dipendenze in ambito portuale, ha chiesto all'Inail di potere accedere alla documentazione sanitaria afferente i lavoratori della Camera di Commercio che abbiano contratto una malattia professionale o siano deceduti a causa dell'esposizione all'amianto, nonché i documenti dai quali sia possibile rilevare il numero delle persone che abbiano contratto o siano decedute a causa di patologie correlate all'amianto, specificando le relative diagnosi. Ricorda il ricorrente nell'istanza che il padre ha lavorato come addetto alla movimentazione ed alla pesa delle merci dal 1968 al 1998 e di essere lo stesso deceduto per mesotelioma pleurico bifasico. Afferma il ricorrente che tale malattia è stata contratta per inalazione delle fibre di amianto durante l'attività lavorativa svolta presso i magazzini portuali della Camera di Commercio di….

Aggiunge il ricorrente che, fino al 1995, sulle banchine del porto di Livorno sono state scaricate balle, sacchi e contenitori aventi all'interno amianto, che al padre, con valutazione del CSPO, è stata riconosciuta l'esposizione all'amianto certa ed, infine, che ai lavoratori della Camera di Commercio sono stati riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 257 del 1992. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per difendere i propri interessi nel giudizio pendente innanzi la Procura della Repubblica di …, poi avocato dal Procuratore Generale presso la Procura della Repubblica della Corte di Appello di …, intentato quale persona offesa dal reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo).

L'Inail ha negato il chiesto accesso, atteso che il regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi dell'ente, di cui alla delibera del c.d.a. n. 5 del 13 gennaio 2000, stabilisce che il diritto di accesso spetta a "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti del responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente" intendendosi "legittimati all'accesso:

a) coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento;
b) coloro nei cui confronti l'atto conclusivo del procedimento è destinato a produrre effetti diretti;
c) coloro che per legge devono intervenire nel procedimento;
d) coloro che dall'atto finale possono ricevere un pregiudizio relativamente a interessi rilevanti e differenziati rispetto alla collettività" (art. 4). Afferma ancora l'Istituto resistente di non ritenere, sulla base dell'istanza, applicabile l'art. 15 della citata delibera, relativo alla comunicazione ai contro interessati della presentazione di una richiesta di accesso che il regolamento esclude dall'accesso i documenti e i dati classificabili come sensibili fatte salve esigenze di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e, infine, che la richiesta di accesso deve essere presentata innanzi l'autorità giurisdizionale innanzi alla quale pende il giudizio penale in questione.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Precisa il ricorrente nel presente gravame di non avere potuto inviare il ricorso ai contro interessati dal momento che non conosce quali tra i lavoratori dell'elenco inviatogli dalla Camera di Commercio, hanno contratto malattie professionali o sono deceduti a causa di patologie correlate all'esposizione all'amianto.

La Commissione, con decisione del 27 novembre 2012, ha chiesto all'amministrazione resistente di notificare l'istanza ai contro interessati.

L'Inail resistente, con comunicazione del 18 dicembre, ha affermato di avere provveduto nella medesima data a notificare l'istanza di accesso ai contro interessati …… e di avere chiesto loro eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni da valutare ai fini del rilascio dell'accesso, successivamente non pervenute.

DIRITTO

Il regolamento Inail adottato nella seduta del 13 gennaio 2000, stabilisce che sono soggetti titolari del diritto di accesso "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti del responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente" (art. 4, comma 1), specificando, poi al comma 3, i soggetti legittimati all'accesso. Nessun dubbio, pertanto, sussiste, in ordine alla legittimazione in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire i chiesti documenti tenuto conto che pende innanzi la Procura della Repubblica della Corte di Appello di … un procedimento penale per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo).

Si ricorda, inoltre, che il comma 7, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

A sua volta il citato art. 60 del c.d. Codice sui dati personali, stabilisce che "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

La Commissione ritiene che il diritto di difesa del ricorrente sia prevalente rispetto al diritto alla riservatezza dei dati sensibili e c.d. ultrasensibili dei contro interessati, non essendo, peraltro, pervenuto

alcun elemento istruttorio in ordine al bilanciamento tra i contrapposti interessi, né da parte dei contro interessati né da parte dell'Inail.

Resta fermo che, qualora i chiesti documenti siano coperti dal segreto istruttorio, l'accesso è escluso secondo i termini di cui all'art. 329 c.p.p.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a volere riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

***

**Accesso dell'autore di un esposto agli atti del procedimento avviato a seguito dell'esposto**
(Roma 17 gennaio 2014)

FATTO

Il signor …, avvocato iscritto nell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di …, avendo inoltrato al predetto Ordine un esposto nei confronti del Prof…, chiedeva copia degli atti e del provvedimento di archiviazione.

L'Amministrazione resistente trasmetteva un estratto della delibera con cui era stata rigettata l'istanza di accesso del signor … sul rilievo del rifiuto opposto dal Prof. … all'ostensione dei documenti richiesti.

Il signor … adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto della sua istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato dal ricorrente, secondo il quale l'autore di un esposto è legittimato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere agli atti del procedimento avviato a seguito della presentazione dell'esposto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

**Accesso endoprocedimentale**
(Roma, 27 marzo 2013)

FATTO

Il Sig. …, maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di …, riferisce di aver presentato in data 10 gennaio 2013 domanda di accesso a tutti i documenti che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi, ai fini dell'avanzamento in grado, in capo all'odierno ricorrente.

Parte resistente non ha fornito risposta alla predetta istanza nel termine di legge. Pertanto, in data 1 marzo u.s., il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale.

La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale:"I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza dell'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

***

**Ammissibilità della richiesta d'accesso- sufficienza della individuabilità dei documenti**
(Roma, 19 dicembre 2013)

FATTO

Il ricorrente, avendo partecipato al concorso interno per la copertura di un posto di Vicepresidente di sezione delle Commissioni Tributarie provinciali di Ragusa, Catania e Siracusa, all'esito del quale era risultato in posizione non utile nelle relative graduatorie, in data 2.11.2013 rivolgeva al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria un'istanza di accesso alla delibera di attribuzione del proprio punteggio ed agli atti presupposti, collegati e conseguenti. L'Amministrazione, con nota del 4.11.2013, rilevata la genericità dell'istanza di accesso, comunicava all'accedente la possibilità di esercitare il proprio diritto di accesso alla documentazione richiesta, previa presentazione di una dettagliata richiesta. Il signor… in data 4.12.2013, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in data 10.12.2013, adottava una delibera nella quale ribadiva la legittimità del proprio operato con riferimento all'istanza di accesso in questione, disponendo che tale delibera fosse comunicata alla Commissione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso in questione, nei termini in cui è stata formulata dal ricorrente, è tale da consentire all'Amministrazione di individuare agevolmente i documenti richiesti dallo stesso: ciò determina la legittimità di tale istanza, avente ad oggetto documenti che, benché non individualmente determinati, sono obiettivamente determinabili. A nulla rileva la considerazione, svolta dall'Amministrazione, secondo la quale non esiste un provvedimento di attribuzione del punteggio che riguardi ogni singolo candidato, nonché il rilievo che gli atti relativi alla procedura concorsuale cui aveva partecipato il ricorrente sono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione, le circostanze in questione non essendo preclusive della legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990, trattandosi di atti endoprocedimentali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***

**Diritto d'accesso dell'autore di un esposto agli atti del procedimento avviato a seguito dell'esposto**

(Roma 17 gennaio 2014)

FATTO

Il signor …, avvocato iscritto nell'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di …, avendo inoltrato al predetto Ordine un esposto nei confronti del Prof…, chiedeva copia degli atti e del provvedimento di archiviazione.

L'Amministrazione resistente trasmetteva un estratto della delibera con cui era stata rigettata l'istanza di accesso del signor … sul rilievo del rifiuto opposto dal Prof. … all'ostensione dei documenti richiesti.

Il signor … adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto della sua istanza di accesso.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, puntualmente richiamato dal ricorrente, secondo il quale l'autore di un esposto è legittimato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere agli atti del procedimento avviato a seguito della presentazione dell'esposto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

***